COMUNE DI PIEDIMULERA

Ordinanza n° 6/09 **del** 1 APR. 2009

Visto il D.P.G.R. n. 3 del 20/01/2009;
Visto la D.G.R. n. 27-10630 del 26/01/2009;
Visto il D.P.R. 320/54;

ORDINA

1) **a tutti gli allevatori di OVINI e BOVINI di mettere a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL del VCO le proprie greggi e mandrie fino ad ultimazione della campagna di vaccinazione per la BLUE TONGUE 2009;**
2) **di identificare in modo corretto tutti gli OVINI di età superiore ai tre mesi presenti in azienda destinati ad essere allevati, in modo di accelerare le procedure di vaccinazione;**
3) **le greggi OVINE e le mandrie BOVINE non potranno andare all'alpeggio fino alla fine delle operazioni di vaccinazione previste, di massima, per la fine di Aprile 2009.**

La presente Ordinaza sarà revocata a seguito di relativa comunicazione da parte del Servizio Veterinario di esito finale delle operazioni di vaccinazione previste dalla normativa in vigore.

I Vigili Urbani, Carabinieri e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Si ricorda che il mancato rispetto delle norme sopra indicate è passibile di denuncia all'A.G. sensi della normativa in vigore.

PIEDIMULERA **,li** 1 APR. 2009

COMUNE DI PIEDIMULERA - Prov. (VB) -

Il Sindaco